



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

IL VICE MINISTRO
emana la seguente

DIRETTIVA ANNUALITA' 2013

Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 – Anno 2013.

Premessa

L'art. 12, comma 1, lettera d), della legge n. 266 dell'11 agosto 1991 prevede l'approvazione di progetti sperimentali elaborati e proposti, anche in collaborazione con Enti pubblici territoriali, da organizzazioni di volontariato e destinati a fronteggiare emergenze sociali ed a favorire l'applicazione di metodologie di intervento, particolarmente avanzate.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art.18 del D.L. n.83 del 22/06/2012 - convertito con modificazioni nella legge n.134 del 7 agosto 2012 - il presente provvedimento, unitamente al relativo allegato, intende definire e rendere accessibili:

- a) Tipologia degli interventi progettuali: ambiti, obiettivi e metodologie;
- b) Disponibilità finanziarie;
- c) Soggetti proponenti: requisiti soggettivi;
- d) Modalità di presentazione della domanda di contributo, del formulario progettuale e del relativo piano economico;
- e) Motivi di inammissibilità;
- f) Procedura, criteri ed esiti della valutazione dei progetti;
- g) Comunicazioni e adempimenti gestionali dei progetti ammessi a contributo – modalità di erogazione dello stesso;
- h) Fideiussione;
- i) Controllo e monitoraggio dei progetti finanziati.

Sezione A) Tipologia degli interventi progettuali: ambiti, obiettivi e metodologie

I progetti per l'annualità 2013 dovranno riguardare gli ambiti d'azione e gli obiettivi, previsti nella DECISIONE N. 1093/2012/UE - Anno Europeo dei cittadini – 2013 e nell'art. 5, comma 2), lettere a), b), c), d) del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 – “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*” (GU n.191 del 16-8-2013) e inoltre il tema delle carceri, della legalità/corresponsabilità - che vedano il coinvolgimento e la partecipazione di studenti e giovani, della promozione del sostegno a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado e della promozione del volontariato d'impresa.

Sezione A.1) Ambiti

- a) Cittadinanza attiva;
- b) Pari opportunità;
- c) Accoglienza e reinserimento sociale di soggetti svantaggiati
- d) Esclusione sociale;
- e) Legalità/Corresponsabilità;
- f) Sostegno a Distanza;
- g) Volontariato d'impresa.

Sezione A.2) Obiettivi

Le singole attività progettuali, negli ambiti prescelti tra quelli di cui al punto 1.1, devono essere impostate puntando al raggiungimento di uno o più tra i seguenti obiettivi:

- Promozione attraverso la realizzazione di programmi di formazione, campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle iniziative di pari opportunità, di cittadinanza attiva e partecipata;
- Promozione della cittadinanza europea;
- Promozione e creazione di laboratori di cittadinanza attiva e condivisa nelle scuole di ogni ordine e grado;
- Promozione di iniziative di volontariato che prevedano anche attraverso la partecipazione, il coinvolgimento delle altre organizzazioni di Terzo Settore, delle amministrazioni pubbliche, delle istituzioni scolastiche ed universitarie localmente attive, la partecipazione di soggetti di età compresa tra i 6 e i 28 anni;
- Sviluppo e diffusione della pratica regolare di attività motoria e di buone scelte alimentari, nell'ottica di una più generale cultura relativa all'adozione dei corretti stili di vita;
- Sviluppo di politiche di pari opportunità, prevedendo azioni finalizzate alla prevenzione e/o al superamento di tutte le forme di discriminazione e di intolleranza;
- Promozione della cittadinanza attiva e del volontariato nei migranti;
- Arricchimento e miglioramento delle condizioni individuali e familiari di soggetti svantaggiati e vulnerabili, soggetti che vivono in situazioni di marginalità ed esclusione sociale, persone senza dimora, povertà estreme, sotto il profilo sociale personale, relazionale e professionale;
- Sviluppo di percorsi di inserimento socio-lavorativo per detenuti ed ex detenuti, in partenariato/collaborazione con le cooperative sociali (L. 381/1991);
- Promozione dell'educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione nel materiale didattico;
- Promozione di forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze educative e formative sul tema della legalità/corresponsabilità;
- Sensibilizzazione e promozione nelle scuole, di ogni ordine e grado, del sostegno a distanza in collaborazione con gli enti/organizzazioni iscritte nell'elenco del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Generale per il Terzo settore e le Formazioni sociali;
- Promozione in collaborazione con le imprese di progetti/attività riguardanti il volontariato di impresa.

Sezione A.3) Metodologie

Gli obiettivi suindicati devono essere realizzati attraverso metodologie di intervento pilota e sperimentali, finalizzate alla messa a punto di modelli di intervento tali da poter essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali.

Sezione B) Disponibilità finanziarie

Le disponibilità per l'esercizio finanziario 2013, utilizzabili ai fini dell'erogazione dei contributi stabiliti dalla presente Direttiva ammontano ad Euro 1.895.118,00 (unmilioneottocentonovantacinquemilacentodiciotto/00).

Sezione C) Soggetti proponenti: requisiti soggettivi

I progetti dovranno essere presentati da organizzazioni di volontariato legalmente costituite da almeno due anni (a pena di esclusione dal contributo) alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della presente Direttiva.

Le organizzazioni di volontariato che presenteranno la richiesta di contributo, a pena di decadenza e per tutta la durata di attuazione del progetto finanziato, devono essere regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui all'art.6 della legge 11 agosto 1991, n.266 e alle leggi e delibere regionali e provinciali attuative della predetta legge quadro.

I progetti possono essere presentati da:

1. Singole organizzazioni di volontariato;
2. Più organizzazioni di volontariato congiuntamente.

In entrambe le ipotesi le organizzazioni di volontariato che intendono partecipare devono:

- Essere legalmente costituite da almeno due anni alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della presente Direttiva;
- Essere iscritte nei Registri Regionali del Volontariato, in ottemperanza a quanto previsto nella legge n.266 del 1991;
- Indicare, qualora il progetto proposto venga ammesso a contributo, l'organizzazione capofila alla quale le organizzazioni co-attuatrici conferiscano la rappresentanza ai fini del progetto mediante atto di procura legale.

In caso di collaborazioni con enti pubblici o con altri soggetti, rimane in capo all'organizzazione proponente la responsabilità del progetto.

Si precisa, in ogni caso, che ai sensi dell'art. 7 della legge 266/1991, l'Amministrazione non potrà stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da meno di sei mesi nei registri di cui all' art. 6 della stessa legge.

Sezione D) Modalità di presentazione della domanda di contributo, del formulario progettuale e del relativo piano economico

La domanda di contributo, il connesso formulario ed il relativo piano economico, di cui alla presente Direttiva, devono essere compilati e quindi inviati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali esclusivamente attraverso la piattaforma www.direttiva266.it, a pena di inammissibilità.

Visto il DPCM n.46 del 18/02/2011 recante l'attuazione dell'art.2 comma 4 della legge 07/08/1991 n.241 "concernenti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata superiore a 90 giorni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali" e la definizione del riparto del Fondo Nazionale per le politiche sociali, l'invio delle domande di contributo attraverso la piattaforma informatica www.direttiva266.it **deve avvenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 14/11/2013**. A tal fine farà fede l'attestazione rilasciata dal sistema informatico.

Sezione D.1) Costi ammissibili al contributo e partecipazione finanziaria dell'organizzazione proponente e/o di altri soggetti.

Il costo complessivo di ciascun progetto, a pena di inammissibilità, non deve superare l'ammontare totale di Euro **30.000,00 (trentamila/00)**.

Il costo complessivo comprende la quota di contributo ministeriale (90%) – erogato ai sensi della presente Direttiva - e la quota che è posta a carico dell'organizzazione proponente (10%).

Il costo complessivo del progetto non comprende, invece, l'eventuale co-finanziamento pubblico e/o privato, il quale, in ogni caso, non può costituire né la quota di contributo ministeriale (90%), né la quota parte dell'organizzazione proponente (10%).

L'organizzazione di volontariato proponente deve concorrere – in quota parte - in misura pari al 10% del costo complessivo del progetto, specificando dettagliatamente le fonti da cui derivano le risorse stesse (quote associative, donazioni, quote di ammortamento delle strutture e delle attrezzature, valorizzazione delle attività di volontariato). L'attività svolta dai volontari – agli effetti di quanto indicato nel progetto descrittivo e nel piano economico – è valorizzabile, **a pena di inammissibilità**, esclusivamente all'interno della quota del 10% a carico dell'organizzazione proponente.

Tale specifico obbligo, deve essere precisato nella domanda di contributo e quindi riprodotto nel piano economico, **a pena di inammissibilità**, a conferma della concreta capacità dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione del progetto proposto.

Con riferimento in particolare alla **valorizzazione delle attività di volontariato** si precisa che l'attività di volontariato – come è espressamente indicato all'art. 2 della legge 266/1991 - è quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà e pertanto, le attività svolte dai volontari non costituiscono un costo, ma una stima figurativa del corrispondente costo reale che può essere soggetta solo ed esclusivamente a valorizzazione¹.

¹ La valorizzazione delle attività dei volontari prevista nel progetto non deve superare: 1) per le prestazioni ordinarie, i tetti massimi delle tariffe tabellari previste dal CCNL delle cooperative sociali; 2) per le prestazioni professionali altamente qualificate o comunque non previste dal CCNL delle cooperative sociali, i tetti massimi delle tariffe specifiche previste dagli albi professionali e dalle rispettive tabelle per le prestazioni professionali.

Il legale rappresentante dell'organizzazione proponente o, nel caso in cui il progetto sia presentato congiuntamente ad altre organizzazioni, dell'organizzazione capofila deve sotto la propria responsabilità **ed a pena di inammissibilità**:

- dichiarare che il progetto non è stato già oggetto di contributo da parte di altri fondi pubblici;
- indicare l'eventuale co-finanziamento pubblico e/o privato aggiuntivo, così come sopra specificato.

Nell'ambito dei costi previsti per le risorse umane, che si prevede di impegnare effettivamente nella realizzazione del progetto, ivi incluse le spese di progettazione, potranno essere ricompresi:

- Personale dipendente;
- Collaboratori e/o consulenti esterni;
- Personale addetto alle pulizie;
- Rimborsi spese del personale interno ed esterno.

I suddetti costi non devono, **a pena di inammissibilità**, in ogni caso superare il **20%** del costo complessivo del progetto.

Le spese per l'acquisto e/o noleggio per attrezzature, materiale didattico e beni strumentali devono essere, **a pena di inammissibilità**, contenute entro l'importo massimo **25%** del costo complessivo del progetto.

Rimane comunque esclusa dai costi finanziari ogni spesa non riconducibile ad attività previste nel progetto; **non sono in ogni caso ammissibili costi finalizzati all'acquisto ed alla ristrutturazione di beni immobili.**

I costi generali (affitto, acqua, luce, telefono, ecc.), che costituiscono spese per il contributo dell'intera struttura potranno essere imputati al progetto soltanto in quota parte (e non per l'intero costo sostenuto), attraverso una modalità di ripartizione percentuale commisurata all'utilizzazione della struttura per il progetto.

Sezione E) Motivi di inammissibilità

La richiesta di ammissione al contributo ed il relativo progetto devono, a pena di inammissibilità:

- 1) Essere presentati da parte di una organizzazione che abbia i requisiti soggettivi indicati nella pertinente sezione della Direttiva;
- 2) Essere redatti e compilati in conformità agli schemi di cui all'Allegato n. 1 della presente Direttiva (allegato unico, che ne costituisce parte integrante e sostanziale) ed essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti proponenti, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci rispetto alle dichiarazioni ed ai requisiti con essi attestati;
- 3) Prevedere una durata delle attività progettuali **non superiore a dodici mesi**;
- 4) Non riguardare le materie/attività della protezione civile, della cooperazione internazionale allo sviluppo di cui alla L. 49/1987 e né del servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modifiche;
- 5) Non prevedere un costo complessivo del progetto superiore ad € **30.000,00** ed all'interno di questo, rispettare la percentuale massima riconoscibile pari al **20%** del costo complessivo del progetto per le spese relative alle risorse umane, ivi comprese le spese di progettazione e la percentuale massima del **25%** dello stesso ammontare complessivo relativamente all'acquisto e/o noleggio di attrezzature, beni strumentali e materiale didattico;
- 6) Non prevedere l'acquisto e la ristrutturazione di beni immobili;
- 7) Essere corredati dal curriculum dell'organizzazione di volontariato proponente ed i curricula degli eventuali partner e/o reti di collegamento non istituzionali indicati e coinvolti nel progetto;
- 8) Essere corredati da copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto vigente dell'organizzazione, comprensivi di eventuali integrazioni e redatti conformemente all'art. 3, comma 3, legge 266/1991;
- 9) Copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio consuntivo approvato (secondo le modalità previste dallo statuto dell'organizzazione) con il relativo verbale di approvazione del medesimo bilancio;
- 10) Pervenire, attraverso la piattaforma www.direttiva266.it, **entro e non le ore 13.00 del 14/11/2013**. A tal fine farà fede l'attestazione rilasciata dal sistema informatico.

Costituiscono ulteriori motivi di inammissibilità:

- 11) La presentazione di più di un progetto da parte della stessa organizzazione, sia in forma singola che associata;

12) La mancata presentazione – entro i termini previsti - da parte dell'organizzazione delle relazioni finali e/o rendicontazioni relative a progetti già finanziati con il Fondo Nazionale del Volontariato.

13) Le domande di contributo proposte da organizzazioni che abbiano ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte della Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o attraverso procedure di natura giudiziaria.

Sezione F) Procedura, criteri ed esiti della valutazione dei progetti

Ai fini dell'ammissibilità al contributo, la verifica dei requisiti formali indicati nelle precedenti Sezioni C), D), E) verrà istruita dalla Divisione III Volontariato – Direzione Generale Terzo Settore e Formazioni Sociali per essere successivamente validata anche dall'apposita Commissione, nominata con Decreto del Direttore Generale, che procederà alla valutazione dei progetti dichiarati ammissibili secondo i criteri individuati nella sottostante griglia.

CRITERI INDIVIDUATI PER LA SCHEDA DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Congruità e coerenza del progetto rispetto all'ambito di intervento individuato tra quelli indicati al pertinente della presente Direttiva	0-12
Coerenza tra ambito di intervento individuato, obiettivi e metodologie descritte nella proposta progettuale – come indicato nei rispettivi punti della presente Direttiva	0-10
Congruità del progetto rispetto ai fabbisogni identificati e ai relativi obiettivi che si intendono realizzare in rapporto alla rispondenza e congruenza con il contesto sociale e territoriale di riferimento in cui si svolgeranno le attività progettuali	0-10
Coerenza tra attività che si prevede realizzare nel progetto e piano economico preventivato	0-8
Corrispondenza delle tipologie di spesa indicate alle pertinenti macrovoci e/o voci di spesa del piano economico	0-12
Coerenza tra il progetto presentato e le attività svolte dall'organizzazione di volontariato sulla base della mission individuabile dallo statuto e dal curriculum vitae della stessa organizzazione	0-10
Modalità di individuazione e/o coinvolgimento dei destinatari dell'intervento	0-10
Accordi in rete con altre organizzazioni di volontariato	0-16
Accordi con altre organizzazioni di Terzo settore, gruppi informali, enti pubblici e/o del privato sociale, sindacati, scuole di ogni ordine e grado	0-6
Iniziative di promozione e comunicazione pubblica sul progetto, comprensiva dei risultati finali raggiunti	0-6
TOTALE	100

La Commissione provvederà alla stesura della graduatoria finale che verrà formalizzata con apposito provvedimento del Direttore Generale che sarà pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La predetta graduatoria conterrà l'elenco dei progetti, nell'ordine del punteggio decrescente, attribuito dalla Commissione di valutazione, ammessi a contributo fino ad assorbimento delle risorse previste dalla presente Direttiva.

Non saranno ritenuti idonei, e quindi si riterranno **non ammissibili al contributo, i progetti che riportino un punteggio inferiore a 40.**

Le organizzazioni di volontariato potranno usufruire della consulenza gratuita dei Centri di Servizio per il Volontariato (di cui al D.M. dell'8 ottobre 1997) per:

- 1.La presentazione del progetto online tramite la piattaforma www.direttiva266.it;
- 2.La predisposizione degli atti formali necessari all'avvio del progetto;
- 3.L'assistenza tecnica nel corso della esecuzione dei progetti ammessi a contributo;
- 4.La predisposizione delle relazioni intermedie, finali e delle rendicontazioni dei progetti.

Sezione G) Comunicazioni e adempimenti gestionali riguardanti i progetti ammessi a contributo - modalità di erogazione dello stesso.

G.1. Comunicazioni e adempimenti gestionali riguardanti i progetti ammessi a contributo

L'Amministrazione invierà, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo del decreto direttoriale di impegno, apposita comunicazione circa l'esito della valutazione e della ammissione/non ammissione a contributo, utilizzando la piattaforma www.direttiva266.it.

Le organizzazioni di volontariato ammesse a contributo dovranno, entro e non oltre 35 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, inviare a mezzo della citata piattaforma, la seguente documentazione:

- 1 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, sottoscritta da parte del legale rappresentante, attestante l'iscrizione al relativo Registro Regionale o Provinciale e riportante il numero e la data del relativo provvedimento. Tale dichiarazione dovrà anche attestare la permanenza dell'iscrizione al suddetto Registro ove ha sede l'organizzazione e dovrà essere corredata ad una copia conforme di un valido documento d'identità dello stesso legale rappresentante siglato dallo stesso ;
- 2 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 dal legale rappresentante dell'organizzazione dalla quale risulti che il progetto ammesso a contributo, non è stato oggetto di altri finanziamenti/contributi con risorse pubbliche dirette o indirette;
- 3 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato, in cui dovrà essere indicata la parte del progetto eventualmente co-finanziata da altre organizzazioni di volontariato, da cooperative sociali, IPAB, Fondazioni, Enti pubblici territoriali o altri soggetti, che non è cumulabile con il costo totale del progetto e non può costituire la quota parte dell'ente proponente e capofila ;
- 4 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 dal legale rappresentante relativa alla natura e alle origini delle risorse a carico dell'organizzazione proponente ;
- 5 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 dal legale rappresentante attestante l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico dello stesso rappresentante legale dell'organizzazione che ha ottenuto il contributo nonché a carico degli eventuali amministratori della stessa organizzazione ;
- 6 Composizione dell'attuale organo rappresentativo dell'organizzazione;
- 7 Codice fiscale dell'organizzazione;
- 8 Estremi del conto corrente bancario/postale comprensivo: dei codici CAB, ABI, CIN e IBAN;
- 9 Copia conforme dell'atto da cui risulti il conferimento dei poteri al legale rappresentante ;
- 10 Copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio consuntivo dell'ente approvato secondo le modalità previste dallo statuto dell'organizzazione) con il relativo verbale di approvazione del medesimo bilancio;
- 11 Copia conforme all'originale del libro soci dei volontari dell'organizzazione di volontariato proponente e di tutti i volontari che svolgono attività presso la medesima struttura organizzativa;
- 12 Documentazione inerente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari e degli eventuali destinatari che prenderanno parte alle attività progettuali.
- 13 Prospetto nominativo dei volontari che prenderanno parte alle attività progettuali, specificando il periodo di riferimento dello svolgimento di tali attività, il profilo professionale, le attività in cui saranno impegnati;
- 14 Nel caso in cui il progetto venga realizzato da più organizzazioni congiuntamente, o con enti pubblici e/o soggetti privati, dichiarazione attestante il ruolo e/o la funzione svolta da ciascuna di esse nella

realizzazione del progetto, nonché l'indicazione dell'organizzazione capofila alla quale le organizzazioni co-attuatrici conferiranno la rappresentanza mediante formale atto di procura legale;

- 15 Attestazioni e/o adesioni rese dal legale rappresentante di altre organizzazioni e/o enti pubblici e privati per i quali è previsto un coinvolgimento nella realizzazione del progetto, con la specifica del ruolo che si intende svolgere ;
- 16 Ai fini di quanto richiesto dall'art.18 del D.L. n.83 del 22/06/2012 convertito con modificazioni nella legge n.134 del 7 agosto 2012, l'Associazione dovrà inoltre provvedere allo:
 - a) invio in formato elettronico di un sintetico curriculum dell'organizzazione di volontariato capofila/proponente e delle eventuali organizzazioni coproponenti, nonché i curricula degli eventuali partner non istituzionali indicati e coinvolti nel progetto;
 - b) invio in formato elettronico di una scheda riepilogativa del progetto.

Il mancato invio o l'invio anche parziale della documentazione richiesta entro il termine sopra indicato, comporterà la decadenza dal diritto al contributo.

In entrambi i casi, potrà subentrare nel diritto al contributo il progetto immediatamente successivo nella graduatoria di quelli dichiarati ammissibili dalla Commissione di valutazione.

Ai fini della successiva stipula della convenzione (fac simile in Allegato n. 2), in osservanza a quanto previsto dall' art. 7 della Legge n. 266/1991, è necessario che l'organizzazione di volontariato risulti iscritta da almeno sei mesi nei Registri regionali di cui all'art. 6 della stessa legge.

L'avvio delle attività progettuali avviene contestualmente alla **comunicazione da parte dell'amministrazione dell'avvenuto perfezionamento della sottoscrizione della convenzione.**

Le specifiche condizioni ed i termini fondamentali connessi alla concessione del contributo ed alla realizzazione delle attività progettuali risulteranno disciplinati dalla convenzione.

Il legale rappresentante dell'organizzazione (o dell'organizzazione capofila) deve inviare esplicita dichiarazione recante l'indicazione della effettiva data di inizio delle attività nel rispetto delle modalità indicate dall'Amministrazione, intendendosi per tali anche le attività propedeutiche e, contestualmente, un nuovo calendario delle stesse, qualora esso differisca da quanto previsto nel progetto iniziale.

L'organizzazione potrà anche iniziare le attività prima dell'avvenuta ricezione della convenzione sottoscritta da entrambi i contraenti, dandone preventiva comunicazione alla Divisione III Volontariato della Direzione Generale; in tale circostanza, laddove per qualsiasi motivo la convenzione non dovesse essere perfezionata rimarranno a carico dell'organizzazione le spese eventualmente sostenute per le attività già svolte, senza alcun diritto di rivalsa o risarcimento nei confronti dell'Amministrazione.

Ogni eventuale modifica del progetto, inerente sia gli obiettivi da raggiungere, le metodologie, i tempi, le fasi, sia le eventuali variazioni, nonché compensazioni tra le voci di spesa previste nel piano economico, dovrà essere argomentata e formulata in maniera tale da non stravolgere o alterare l'architettura e le finalità del progetto approvato e comunque dovrà essere presentata entro e non oltre l'inizio dell'ultimo trimestre precedente la chiusura dell'attività progettuale. Tali modifiche dovranno essere preventivamente autorizzate dietro una formale richiesta presentata alla Divisione III Volontariato.

In ogni caso i progetti devono concludersi entro 12 mesi dalla comunicazione da parte dell'amministrazione dell'avvenuto perfezionamento della sottoscrizione della convenzione, ovvero dalla data di inizio attività comunicata quando successiva.

Unica deroga a tale principio è consentita per i progetti relativi a zone disastrose o colpite da calamità naturali e quelli delle organizzazioni che hanno avuto nel corso dell'anno rilevanti cambiamenti societari. In quest'ultimo caso l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione alla Divisione III Volontariato della Direzione Generale che ne deciderà la proroga in base alla documentazione prodotta e, in ogni caso, per non più di una volta e per un periodo massimo di 12 mesi.

In caso di **presentazione congiunta del progetto**, all'organizzazione capofila, nei quaranta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo, deve essere attribuita mediante formale atto di procura notarile, la rappresentanza legale ed il potere di incassare, in nome e per conto delle altre associazioni partner dell'iniziativa.

Attività di promozione e comunicazione pubblica del progetto. È fatto obbligo alle organizzazioni beneficiarie di citare in ogni materiale approntato per la realizzazione del progetto la circostanza che il medesimo è realizzato con il contributo del Fondo nazionale per il volontariato - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Affidamento a soggetti esterni terzi delegati. La realizzazione di progetti finanziati secondo quanto stabilito dalla presente Direttiva non può essere in alcun modo affidata a soggetti esterni, salvo il caso di specifiche attività aventi natura specialistica che l'organizzazione non è in grado di svolgere per mancanza di professionalità interne. Tali attività non devono in alcun modo riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione.

L'affidamento a soggetti esterni di specifiche attività può essere previsto sin dalla definizione del progetto per il quale si presenta domanda di contributo. In tal caso, all'atto dell'effettiva realizzazione del progetto è necessario presentare documentazione appropriata che illustri nel dettaglio (sia dal punto di vista amministrativo che contabile) le attività che si intendono affidare all'esterno.

Qualora l'esigenza di affidare a soggetti esterni alcune specifiche attività insorga in corso di realizzazione del progetto, è necessario inoltrare all'Amministrazione motivata richiesta di autorizzazione, nel rispetto delle condizioni e modalità sopra indicate e di quanto previsto al riguardo nella convenzione.

Sezione G.2) Modalità di erogazione del contributo

Il contributo verrà erogato in due fasi:

- La prima quota, su richiesta del beneficiario e comunque fino ad un massimo dell'**80%** dell'ammontare del contributo complessivo concesso, verrà versata previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria di cui alla successiva sezione, tenuto conto della disponibilità di cassa sul competente capitolo di bilancio;
- La seconda quota, pari al saldo, verrà versata al termine della realizzazione del progetto e a seguito dell'esito positivo dell'accertamento da parte dell'Amministrazione della relazione finale sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonché della verifica della rendicontazione delle spese sostenute per l'intero progetto corredata delle relative fatture e/o giustificativi di spesa.

L'erogazione del saldo finale riconosciuto deve avvenire entro 12 mesi a far data dall'esito della verifica amministrativo contabile, tenuto conto della disponibilità di competenza e di cassa sul pertinente capitolo di spesa. Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli, nonché di disporre eventuali atti di autotutela di annullamento, revoca e/o recupero, totale e/o parziale, del contributo già concesso e/o erogato, anche in itinere.

Il Ministero si riserva altresì la facoltà di recuperare attraverso l'escussione della garanzia fideiussoria di cui al successivo punto 8, il contributo già erogato in tutti i casi di irregolarità o di mancato rispetto delle disposizioni stabilite in via amministrativa.

Sezione H) Fideiussione

Le organizzazioni beneficiarie dei contributi devono stipulare apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia dell'anticipo percepito (pari all'**80%** del contributo ministeriale assegnato al progetto). La fideiussione, che costituisce costo imputabile al progetto, deve: **a.** Essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo, secondo il fac-simile predisposto dall'Amministrazione e pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

b. Essere rilasciata da parte di Istituti bancari e da parte di intermediari finanziari non bancari iscritti negli elenchi previsti dal D.Lgs 385/1993 e, specificamente: 1) Elenco speciale vigilato dalla Banca d'Italia (art. 107), consultabile sul sito www.bancaditalia.it; 2) Elenco delle imprese autorizzate dall'ISVAP e dall'IVARP (che ne assorbe le funzioni) all'esercizio nel ramo cauzione, consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto. Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, l'associazione è tenuta a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione; **c.** Contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione che rilevi a carico dell'organizzazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente dai giustificativi prodotti; **d.** Contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'art. 1957 del codice civile, fino a ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della rendicontazione finale, desumibile dalla convenzione o da eventuale successiva determinazione ministeriale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione.

Sezione I) Controllo e monitoraggio dei progetti finanziati

La Divisione III della Direzione Generale per il Volontariato effettuerà attività di *monitoraggio e di controllo* amministrativo-contabile, secondo la normativa nazionale di riferimento sui progetti il cui contributo non superi euro 20.000,00. Per i progetti con contributo complessivo superiore ad euro 20.000,00, la stessa Direzione Generale sarà supportata dal personale degli uffici periferici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per

la verifica finale sulla correttezza amministrativa e contabile delle spese sostenute e dei risultati conseguiti. Potranno essere formulati quesiti direttamente alla Direzione Generale, la quale provvederà a diffonderne la conoscenza dei casi ritenuti di interesse generale. Le organizzazioni di volontariato sono tenute ad inviare una relazione intermedia a metà della realizzazione delle attività progettuali, ossia una relazione sullo stato di avanzamento del progetto accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute e degli impegni assunti nel periodo di riferimento, da predisporre nei termini indicati nella convenzione (Allegato n. 2) e secondo modelli e formulari che saranno pubblicati sul sito di questo Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e trasmessi alla Divisione III Volontariato – Direzione Generale Terzo Settore e Formazioni Sociali attraverso la piattaforma www.direttiva266.it. In caso di accertamento di motivi che inducano a ritenere non realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso del contributo erogato non conforme alle finalità della presente Direttiva e, quindi, del progetto approvato, il Ministero potrà, in qualsiasi momento, anche in ragione delle risultanze delle verifiche amministrativo-contabili della rendicontazione trasmessa dal beneficiario, disporre l'interruzione del progetto con conseguente revoca del contributo già erogato. In caso di mancata realizzazione dell'intero progetto o di parte di esso o di mancata incompleta rendicontazione a saldo delle spese e degli impegni, il Ministero potrà revocare il contributo già concesso ed erogato in ragione delle attività non eseguite e/o delle spese ed impegni non regolarmente rendicontati. Resta fermo che il Ministero potrà comunque procedere alla revoca integrale del contributo già concesso nonostante la documentata realizzazione e rendicontazione di singole attività di progetto, allorché queste ultime appaiono inidonee e/o insufficienti a garantire, da sole, l'effettivo perseguimento e/o raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti dal progetto.

Entro 40 giorni dal termine delle attività progettuali le organizzazioni di volontariato invieranno per la verifica di competenza della Divisione III Volontariato – Direzione Generale Terzo Settore e Formazioni Sociali attraverso la piattaforma www.direttiva266.it la relazione finale sul costo complessivo delle spese sostenute per l'intera durata del progetto, nonché il rendiconto corredato dai giustificativi di spesa di tipo amministrativo e di tipo contabile.

A conclusione della verifica amministrativo-contabile, l'Amministrazione provvederà ad erogare – previa disponibilità di competenza e di cassa sul pertinente capitolo di spesa - il saldo del contributo riconosciuto e rilascerà alla stessa organizzazione di volontariato la dichiarazione di svincolo della polizza fideiussoria.

La presente Direttiva sarà pubblicata sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e l'apposito avviso sarà riprodotto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 OTT. 2013

Il Vice Ministro
Prof.ssa Maria Cecilia Guerra



Allegati:

- N. 1: Formulario di presentazione del progetto contenente domanda di contributo, progetto descrittivo e piano economico.
- N. 2: Fac-simile di Convenzione.